

## Circolare del 25/05/1979 n. 26 - Min. Finanze - Imposte Dirette

Imposta sul reddito delle persone fisiche. Oneri deducibili. Spese funebri di cui alla lettera e) del dpr 29 settembre 1973, n. 597.

### Sintesi:

**Sintesi:** Si forniscono alcuni chiarimenti in ordine al trattamento tributario applicabile alle spese funebri di cui alla lett. e) dell'art. 10 del DPR 597/73.

### Testo:

In relazione a talune incertezze segnalate in ordine ai criteri da seguire per la deducibilita' delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'art. 433 del Codice civile nonche' degli affiliati, di cui alla lettera e) dell'art. 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nel testo modificato dall'art. 5 della legge 13 aprile 1977, n. 114, questo Ministero precisa quanto segue:

1) Il limite di lire un milione per la deduzione delle spese funebri dal reddito complessivo, previsto dalla richiamata lettera e), non deve intendersi riferito al periodo d'imposta, ma a ciascun decesso.

2) La deduzione deve comunque rispettare il criterio di cassa che regola, in linea generale, la deducibilita' degli oneri di cui al citato art. 10. Discende dalle suesposte premesse:

a) il predetto limite di lire un milione non puo' essere superato per effetto di pagamenti della spesa funebre ripartiti in piu' anni;  
b) la spesa funebre va sempre portata in deduzione dal soggetto che l'ha sostenuta - sempreche' sostenuta per la morte delle persone previste nella richiamata lettera e) - e con riferimento al periodo in cui e' stata sostenuta.

Si precisa inoltre che la spesa funebre, sempre entro il predetto limite di un milione, puo' essere deducibile frazionatamente dal reddito complessivo di pi persone, ancorche' il documento contabile (ricevuta o fattura quietanzata) sia intestato o rilasciato ad una sola persona, a condizione che nel documento contabile originale sia annotata una dichiarazione di ripartizione della spesa sottoscritta dallo stesso intestatario del documento. Naturalmente, in queste ipotesi, i singoli partecipanti alla spesa allegheranno alla propria dichiarazione annuale dei redditi fotocopia del documento, cosi' come consentito dall'ultimo comma dell'art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Va infine confermato quanto gia' precisato in precedenti occasioni da questo Ministero e cioe' che le spese funebri previste dalla lettera e) dell'art. 10 sopra citato devono rispondere ad un criterio di attualita' rispetto all'evento cui sono finalizzate, rimanendo pertanto escluse dalle stesse quelle sostenute anticipatamente dal contribuente in previsione delle future onoranze funebri, spese che costituiscono normali erogazioni di reddito non rientranti nella previsione legislativa degli oneri deducibili.